

# Canone RAI

**Legge  
Stabilità  
2016**

Nella Legge di Stabilità 2016 viene introdotta una nuova disciplina relativa al pagamento del canone Rai. Al fine di dissipare dubbi ed apportare maggiore chiarezza sulla nuova normativa, riportiamo alcune risposte della Rai ai quesiti più frequenti, a nostro avviso più importanti, posti da utenti e non.

**Canone Tv** Il canone tv è un'imposta (Sentenze Corte Costituzionale e Cassazione) che si rinnova tacitamente. Il contribuente, salvo che abbia dato tempestiva disdetta, è obbligato al suo pagamento ogni anno nei termini stabiliti dalla legge.

**Chi deve pagare il canone Tv** Il canone tv deve essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalle quantità del relativo utilizzo.

**Presunzione di detenzione di un apparecchio ricevente** Dal 1° gennaio 2016, la detenzione di un apparecchio si presume nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la sua residenza anagrafica.

**Presentazione della dichiarazione di non detenzione della Tv** La presunzione può essere superata con una dichiarazione allo Sportello S.A.T. dell'Agenzia delle Entrate con la quale, nelle forme previste dalla legge e sotto propria responsabilità, anche penale, si attesta di non detenere alcun apparecchio. La dichiarazione ha validità per l'anno in cui è presentata. Le modalità di presentazione della dichiarazione di non detenzione della tv saranno definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

**Modalità di addebito del canone in fattura elettrica** Per i titolari di utenza elettrica domestica residente, vengono addebitate le rate mensili scadute in ogni bolletta. Al fine del calcolo delle somme da addebitare, l'importo annuo del canone è suddiviso in 10 rate mensili, ovvero da gennaio ad ottobre. Limitatamente al 2016, il primo addebito di canone avverrà nella prima fattura elettrica successiva al 1° luglio 2016.

**Suggellamento** Dal 1° gennaio 2016 non è più possibile dare disdetta dell'abbonamento richiedendo il suggellamento degli apparecchi (ovvero rendendoli fisicamente inutilizzabili mediante chiusura in appositi involucri).

**Esenzione a favore degli over75** l'applicazione della nuova quota di esenzione dal pagamento del canone Rai per gli over75, attualmente fissata euro 6.713,98 è elevata dalla legge di stabilità 2016 ad euro 8.000.

**Disposizioni attuative della nuova disciplina.** La legge prevede che le successive disposizioni attuative dovranno integrare l'attuale disciplina, tra l'altro relativamente alle modalità di fruizione dell'esenzione per gli over75, alle modalità di presentazione della dichiarazione di mancata detenzione dell'apparecchio e alla destinazione degli introiti da canone.

**Iscriviti  
e fai iscrivere  
alla Fnp Cisl**

Potrai:

- GODERE DEI BENEFICI CHE TI DA LA NOSTRA TESSERA.
- ACCEDERE A SERVIZI GRATUITI O AGEVOLATI.
- GODERE DELLE CONVENZIONI PER OTTENERE SCONTI ED ALTRI VANTAGGI.
- PARTECIPARE AD INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI.

**LA NOSTRA FORZA**

**È LA TUA FORZA!**

**Possesso di computer privo di sintonizzatore Tv.** Chi possiede solo un computer privo di sintonizzatore Tv non deve pagare il canone, perché sono assoggettabili a quest'ultimo solo apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma terrestre e/o satellitare. Ne consegue che di per sé i computer, se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone (nota Min. Sviluppo Economico 22 febbraio 2012).

**Uso tv come monitor per computer per vedere videocassette** Coloro che usano la tv come monitor per computer o per vedere videocassette sono tenuti al pagamento del canone in quanto l'obbligo al pagamento del canone tv sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo. Pertanto, la destinazione dell'apparecchio televisivo ad uso diverso (visione di nastri preregistrati, utilizzazione come terminale o come monitor per video games) non ne esclude l'adattabilità alla ricezione delle trasmissioni televisive, con conseguente obbligo di corrispondere il canone tv.

**Uso Tv solo per programmi tv private e straniere** L'utilizzo dell'apparecchio limitatamente ai programmi delle Tv private e straniere non esonera dal pagamento del canone tv.

**Titolari contratti per visione di trasmissioni via satellite o cavo** La titolarità di un contratto per la visione di una trasmissione tramite satellite o via cavo non esonera dal pagamento del canone Rai, in quanto l'obbligo al pagamento sorge a seguito della detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.

**Affitto Tv.** Deve pagare ugualmente il canone Rai chi ha affittato una Tv in quanto il canone è dovuto per la semplice disponibilità dell'apparecchio.

**Appartamento in cui è presente una Tv non di proprietà** Per coloro che vivono in un appartamento ammobiliato in cui è presente un apparecchio non di proprietà, al versamento dell'imposta è obbligato l'affittuario, in quanto detentore dell'apparecchio (art. 1 R.D.L.21/2/1938 n.246).

**Radio in ambito familiare** Il canone per la radio detenuta in ambito familiare non deve essere pagato in quanto non esistono più canoni ordinari dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici nell'ambito familiare.

**Tv seconde case** Per chi ha una seconda casa il canone non deve essere pagato in quanto è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

**Mancato pagamento canone Tv** Il mancato pagamento del canone tv da parte di chi non è ancora abbonato può essere rilevato in qualsiasi momento con verbale da parte delle Autorità di controllo. In questo caso i contribuenti devono corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale e sono soggetti alle sanzioni previste dalla legge, fino ad massimo a 619 euro per ogni annualità evasa.

**Residenza all'estero** I residenti all'estero sono tenuti al pagamento del canone Rai in quanto la residenza in un Paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.



**Rafforza il Sindacato  
ISCRIVITI alla FNP-CISL**

Vuoi continuare ad essere informato sull'attività della Federazione Nazionale Pensionati?

Invia una e-mail con nominativo e recapito a: [pensionati.brescia@cisl.it](mailto:pensionati.brescia@cisl.it)